

ACCORDO FIPDAF

Addì 30 luglio 2014, presso la sede Fiat in Roma

tra

Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V. (più avanti denominate le Società) in nome proprio e in nome e per conto delle Società facenti parte dei rispettivi Gruppi cui si applica il Contratto Collettivo di Lavoro 23 dicembre 2011 rinnovato in data odierna

e

Federmanager

premessò che

- il Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Fiat – FIPDAF (più avanti anche denominato Fondo) è stato costituito in base all'accordo sindacale aziendale del 5 dicembre 1986 ("Accordo Istitutivo") sottoscritto tra Fiat S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle altre Società del Gruppo Fiat ivi elencate, e i rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti delle Società del Gruppo Fiat, prevedendo inoltre che altre Società del Gruppo Fiat o ad esso collegate in diversa forma, aventi caratteristiche in linea con quanto indicato nell'Accordo Istitutivo medesimo, potessero aderire al Fondo;
- con l'accordo sindacale aziendale del 26 novembre 2010, in considerazione della scissione parziale proporzionale operata il 1° gennaio 2011, è stata riconosciuta a Fiat Industrial S.p.A., ora CNH Industrial N.V., la natura di Parte Istitutiva del Fondo, al pari di Fiat S.p.A., a valere a tutti gli effetti per le Società del rispettivo Gruppo o ad essa collegate in diversa forma, che, avendo caratteristiche in linea con quanto indicato nell'Accordo Istitutivo medesimo, potessero aderire al Fondo;
- il FIPDAF è iscritto dal 13 luglio 1999 all'Albo dei Fondi Pensione, Sezione I speciale – Fondi pensione preesistenti al n. 1146;
- l'art. 17 del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di aziende Fiat e CNH Industrial rinnovato in data odierna, di cui il presente accordo è parte integrante, ha stabilito che la Previdenza integrativa sia assicurata attraverso il FIPDAF, fermi restando gli specifici accordi, e fatta salva la possibilità di adesione di Società che applichino diverse discipline contrattuali;

tutto ciò premesso

si conviene di elaborare, anche per meglio coordinare la disciplina in materia con quella del Contratto, una disciplina contrattuale organica e unitaria di quanto convenuto negli accordi già stipulati, elencati in coda al presente accordo, per regolare il Fondo, il contenuto dei quali mantiene la sua validità anche ai fini dell'interpretazione del presente accordo.

1

Finalità e destinatari ai fini dell'appartenenza

Il Fondo ha come oggetto esclusivo l'erogazione a favore degli iscritti e loro aventi causa, nonché l'accumulo delle risorse necessarie per la stessa, delle prestazioni previdenziali integrative della pensione obbligatoria. Modalità, contenuti, condizioni ed entità delle prestazioni e dell'operatività del Fondo sono definite nello Statuto, nonché nelle Norme operative, mentre la misura e i criteri di attribuzione e versamento della contribuzione sono determinati da appositi accordi sindacali e, comunque, dal presente accordo.

Il Fondo persegue esclusivamente le accennate finalità previdenziali operando una prudente sicura gestione delle risorse, acquisite sulla base dei versamenti effettuati, in forma di contribuzione obbligatoria o volontaria, nonché di quote o dell'intero trattamento di fine rapporto destinato al Fondo.

Hanno diritto di assumere o mantenere la qualità di soci del Fondo, sulla base di quanto previsto dallo Statuto:

- tutti i dirigenti, in possesso della qualifica di legge e di contratto, dipendenti delle Società aderenti al Fondo di cui sopra;
- i dipendenti dalle società aderenti al Fondo appartenenti ad altre categorie individuate dalla contrattazione collettiva tra le Parti istitutive;
- i soci che percepiscono la prestazione previdenziale in forma di rendita;
- i soci che, cessato il rapporto di lavoro con la Società di appartenenza, mantengano la posizione presso il Fondo senza chiedere la prestazione (cd. "dormienti");
- i soci che esercitano la facoltà di sospensione della contribuzione;
- i soci che, cessato il rapporto di lavoro con la Società di appartenenza, mantengano la posizione presso il Fondo attivando la contribuzione volontaria (cd. "prosecutori volontari");
- i soggetti fiscalmente a carico dei soci iscritti, per i quali il socio iscritto faccia espressa richiesta di adesione.

Funzionamento del Fondo

Il Fondo è amministrato dai propri Organi statutari, nell'ambito dei quali l'Assemblea dei Delegati è composta da rappresentanti eletti dai dipendenti soci e designati dalle Società che partecipano al Fondo secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale.

E' competenza del Consiglio di amministrazione del Fondo l'eventuale aggiornamento e modifica del Regolamento Elettorale, in coerenza con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva tra le Parti istitutive.



Finanziamento

1. Obblighi contributivi e base imponibile

Le Società si obbligano a versare al Fondo, per il perseguimento e l'attuazione degli accennati scopi previdenziali, una contribuzione previdenziale per ogni socio in servizio, calcolata sugli elementi della retribuzione considerati utili, per disposizioni di legge o di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

E' considerata retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR la retribuzione annua lorda imponibile, comprensiva di tutte le voci utili, per disposizione di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi o indennizzi ulteriori rispetto alla retribuzione nazionale percepiti per effetto del distacco o dell'assegnazione in via esclusiva a sede di lavoro in località estera, casi in cui, sulla base di quanto disposto dall'art. 25, comma 3 del vigente Contratto, viene in considerazione la retribuzione convenzionale annualmente stabilita per decreto, salvo quanto più avanti previsto. Al riguardo, nel confermare il principio riportato dal citato art. 25, comma 3, del vigente Contratto, secondo cui per l'individuazione del valore dei diversi emolumenti considerati utili per il calcolo del Trattamento di fine rapporto occorre fare riferimento ai modi previsti dalla legge per la determinazione dei valori utili per l'assoggettamento a contributi e imposte – viene precisato che, in caso di difformità tra i criteri fiscali e quelli contributivi per legge utilizzabili a questi fini, sarà data prevalenza ai criteri contributivi di individuazione del reddito rilevante. Inoltre, per i soli dipendenti distaccati o assegnati all'estero con una retribuzione nazionale al momento dell'espatrio superiore al più elevato livello di retribuzione convenzionale imponibile individuato dallo specifico decreto ministeriale per gli assoggettamenti contributivi e fiscali, al fine di mantenere loro lo stesso livello di accantonamento del TFR già applicato in Italia, sarà presa come riferimento per il calcolo dello stesso TFR, la retribuzione nazionale spettante al momento dell'espatrio, individuata sulla base degli ordinari criteri forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per quanto attiene al limite massimo di retribuzione utile per il TFR cui riferire le aliquote di contribuzione più avanti indicate, dette aliquote sono applicate:

- senza limiti di massimale retributivo per i dirigenti iscritti al Fondo entro il 30 giugno 2006, in quanto in forza o promossi presso società aderente al Fondo entro tale data;
- fino al limite retributivo di 200.000 euro annui per i dirigenti e i dipendenti iscritti al Fondo a partire dal 1° luglio 2006, in quanto assunti o promossi presso società aderente al Fondo a partire da tale data.

In deroga a quanto sopra indicato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa intervenuta, non sono da assoggettare a contributi le somme che non risultino liquide ed esigibili al momento della domanda di prestazione al FIPDAF, salvo il caso di risoluzione del rapporto a causa di decesso dell'iscritto, per cui si farà riferimento alla data della morte.



Non sono quindi da assoggettare, alla contribuzione dovuta al FIPDAF, eventuali spettanze retributive, anche se con effetto retroattivo, riconosciute successivamente al momento della presentazione della domanda o del decesso.

L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata alla contribuzione dovuta al FIPDAF per le prestazioni di previdenza integrativa pensionistica e tale contribuzione deve essere interamente versata al Fondo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di decesso dell'iscritto.

Ciascun iscritto in servizio è obbligato al versamento mensile al Fondo, contestualmente all'erogazione di ogni mensilità contrattuale di retribuzione, di un contributo calcolato sulla retribuzione lorda percepita, con il criterio di imponibilità precedentemente indicato, nelle misure e in base alle opzioni contrattualmente previste.

L'adesione al Fondo avrà decorrenza dal mese in cui l'avente diritto manifesterà la propria volontà in merito.

Eventuali variazioni inerenti alla contribuzione a proprio carico o alla quota di TFR destinato al Fondo, avranno decorrenza dal mese in cui l'iscritto manifesterà la propria volontà in merito qualora la modifica sia incrementale, dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è comunicata la relativa volontà, in caso di modifica decrementale.


Nel caso in cui, in costanza di requisiti di partecipazione, il socio chieda il trasferimento della propria posizione individuale dal FIPDAF a diversa forma pensionistica complementare, nessun contributo sarà dovuto da parte dell'azienda.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota di contribuzione al FIPDAF, secondo quanto stabilito dall'accordo aziendale 23 dicembre 2011, è fissata nelle seguenti misure:

- contribuzione a carico dell'azienda: 5% della retribuzione complessiva annua utile ai fini del TFR
- contribuzione a carico del dirigente: nella stessa misura minima del 5%.

In alternativa gli aderenti potranno:

- determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 252/05, destinando al Fondo una quota percentuale, in misura superiore alla misura minima suddetta del 5%, della propria retribuzione complessiva annua utile ai fini del TFR o, per i proscrittori volontari, un importo liberamente determinato, indipendentemente dalla possibilità di superare il limite di deducibilità fiscale;
- limitare detta contribuzione sino al suo eventuale azzeramento se iscritti al Fondo in data antecedente al 1° settembre 2014, o al suo eventuale dimezzamento (2,5%) se iscritti al Fondo a partire dal 1° settembre 2014 in modo che sia ridotta o azzerata la quota di contribuzione complessivamente versata al Fondo eccedente il limite fiscale di non concorrenza alla formazione del reddito, tenendo conto del fatto che resta irriducibile l'importo del contributo a carico azienda, che sarà comunque



versato nell'intera misura prevista dal presente accordo e fermo restando il TFR destinato al Fondo.

Nel caso di cui al precedente alinea:

- si terrà conto soltanto del rapporto di lavoro che dà titolo all'iscrizione al Fondo, indipendentemente da eventuali altri rapporti di lavoro che possano essere intercorsi nel corso del medesimo anno o dell'eventuale adesione ad altra forma previdenziale integrativa;
- non si darà corso al alcun conguaglio in incremento della quota già precedentemente versata al Fondo a carico del dipendente qualora l'adesione al Fondo cessi in corso d'anno;
- né si darà corso a conguagli in riduzione della contribuzione già precedentemente versata al Fondo a carico del dipendente in caso di incrementi della retribuzione in corso d'anno a seguito del pagamento della retribuzione variabile, aumenti retributivi o applicazione del livello superiore del trattamento minimo complessivo contrattuale.

A decorrere dal corrente anno si ripristina il minimale contributivo a carico azienda, già a suo tempo previsto dall'accordo del 13 aprile 2010 e applicato fino al 31 dicembre 2011, nella misura di 4.800 euro annui per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica dirigenziale e di 4.000 euro annui per i dirigenti con anzianità minore di 6 anni. In caso di permanenza nel Fondo per periodi inferiori ad un anno, detti importi saranno riproporzionati in relazione ai mesi di iscrizione nell'anno di riferimento.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la contribuzione a carico dell'azienda sarà elevata al 6% della retribuzione complessiva annua utile ai fini del TFR per gli iscritti al Fondo di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995, la cui retribuzione annua lorda risulti superiore al massimale annuo della base contributiva e pensionabile tempo per tempo vigente. Per gli iscritti al Fondo a partire dal 1° settembre 2014, la facoltà di contenere la contribuzione a proprio carico sino al suo eventuale dimezzamento sarà riproporzionata conseguentemente al 3%.

2. Conferimento del TFR

Il dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria potrà aderire al FIPDAF anche mediante il solo conferimento, anche tacito, del TFR. In caso di conferimento tacito, la forma pensionistica collettiva ai fini di cui al punto 2) del comma 7 dell'art. 8 del D. Lgs. 252/05 è il FIPDAF.

I dipendenti attivi in Italia in forza di un distacco da Paese estero – che abbiano mantenuto l'iscrizione sia alla previdenza obbligatoria sia a forme di previdenza complementare nel Paese d'origine – potranno aderire al Fondo con il solo conferimento, anche tacito, del TFR maturando, con esclusione della contribuzione a carico proprio e della Società.



A decorrere dal 1° gennaio 2007, in adeguamento al D.L. 279/06 e al D. Lgs. 252/05, le quote di accantonamento del maturando trattamento di fine rapporto da versare al FIPDAF, sono stabilite come segue:

- destinazione dell'intero accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto maturando, che può aver luogo in forma di conferimento tacito, anche con riferimento alla sola quota residua non versata al Fondo in base ai precedenti accordi;
- ai soli aderenti la cui iscrizione alla previdenza obbligatoria sia antecedente alla data del 29 aprile 1993 è concessa la facoltà di destinare al Fondo una quota dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto pari all'importo della contribuzione a carico azienda versata al Fondo.

3. Contribuzione volontaria

L'iscritto al Fondo da almeno un anno, che intenda proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo dopo il pensionamento, manterrà la qualifica di socio fino al momento in cui chiederà la prestazione previdenziale a carico del Fondo stesso (e anche successivamente qualora la chieda in forma di rendita), potendo liberamente determinare la contribuzione da versare al Fondo.

Anche l'iscritto al Fondo, successivamente al venire meno dei requisiti per la contribuzione nel corso del rapporto di lavoro, a seguito dell'uscita dall'azienda, indipendentemente dalla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza, può comunque proseguire volontariamente la contribuzione al FIPDAF, potendo liberamente determinare la contribuzione da versare al Fondo e mantenendo la qualità di socio.

Al fine di consentire il corretto adempimento da parte del Fondo degli aspetti fiscali collegati alla contribuzione al Fondo, l'iscritto che intenda proseguire volontariamente la contribuzione dovrà versare la stessa, nella misura liberamente determinata fino al momento in cui comunicherà al Fondo la volontà di cessare la contribuzione e chiedere la prestazione.


Anche l'iscritto in costanza di rapporto di lavoro può versare una contribuzione volontaria aggiuntiva liberamente determinata, in aggiunta a quella versata mensilmente.

Spese di gestione e funzionamento

Le spese di gestione e funzionamento del Fondo sono a carico delle Società socie del Fondo.

In particolare, al fine di adempiere alle necessità amministrative di cui alla premessa dell'accordo del 6 giugno 2011, è previsto un contributo aggiuntivo per le spese di gestione e funzionamento – in breve "contributo spese amministrative" – nella misura fissa di 100 euro annui, versati in unica soluzione anticipata:

- a inizio anno per il numero dei dipendenti attivi iscritti al 1° gennaio dell'anno in corso,



- con la prima contribuzione versata per gli iscritti nel corso dell'anno, per il primo anno di iscrizione,

a totale ed esclusivo carico delle Società socie. E' previsto a questi stessi fini a carico dei soci iscritti e non attivi nella contribuzione, c.d. "dormienti" un analogo contributo nella misura di 30 euro annui, che saranno versati al Fondo a cura della Compagnia d'Assicurazione responsabile della gestione delle risorse del Fondo, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione della contribuzione attiva al Fondo.

Agli stessi fini, un contributo di pari ammontare è previsto a carico dei soci proscrittori volontari; detto contributo viene trattenuto a cura del Fondo con il primo versamento dell'anno.

E' confermata la necessità di un incontro almeno annuale al fine di verificare la coerenza della misura del suddetto "contributo spese amministrative" rispetto alle necessità di gestione e funzionamento del Fondo.

Clausola di chiusura

Le Parti si incontreranno in caso di eventuali necessità di modifica di quanto previsto nel presente accordo, impegnandosi ad aggiornare il testo del medesimo, al fine di assicurarne la continuità di unica disciplina organica della materia. Quanto convenuto è confermato nell'intenzione delle Parti come vincolante per tutte le Società socie e i dipendenti iscritti.

Il mantenimento dell'iscrizione delle Società terze determina l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali che regolano la contribuzione e il funzionamento del Fondo e, comunque, dal presente accordo.

In caso di mancato adeguamento a una disposizione contrattuale, il Consiglio di amministrazione assumerà le conseguenti determinazioni.

Elenco accordi sindacali

5 dicembre 1986

15 dicembre 1989

11 luglio 2006

20 dicembre 2006

13 aprile 2010

26 novembre 2010

6 giugno 2011

23. dicembre.2011

5 febbraio 2014

Fiat S.p.A.



CNH Industrial N.V.



Federmanager

